

Deliberazione n. 56 / 2019

## Deliberazione del Consiglio Provinciale

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NUOVO ELENCO RICOGNITIVO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'ENTE**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **15:50** in Pesaro nella sala "Sara Levi Nathan" si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Presiede il sig. PAOLINI GIUSEPPE

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE

Risultano:

DALLASTA GIOVANNI	Assente
FEDUZI EMANUELE	Assente
LAVANNA OMAR	Assente
MASSI BARBARA	Presente
MENCOBONI MARGHERITA	Presente
NICOLELLI ENRICO	Presente
PANICALI CHIARA	Presente
PAOLINI GIUSEPPE	Presente
PICCINI ALESSANDRO	Presente
ROSSI ENRICO	Presente
TOCCACELI GIACOMO	Presente
UCCHIELLI PALMIRO	Presente
ZENOBI MIRCO	Assente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: Massi Barbara, Piccini Alessandro, Toccaceli Giacomo.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

**Premesso che** con deliberazione n.13 del 10 giugno 2014 il Consiglio provinciale approvava il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo, comprensivo di un articolato normativo e di un allegato contenente l' *“elenco ricognitivo dei procedimenti amministrativi”* di competenza dell'Ente.

**Dato atto:**

- che si è ormai compiuto e stabilizzato il radicale riassetto funzionale, istituzionale e organizzativo dell'Ente Provincia conseguente all'entrata in vigore della L. 7 aprile 2014, n.56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* e al successivo avvio delle procedure per il riordino delle funzioni fondamentali e non fondamentali delle nuove province con la correlata riallocazione a regioni e comuni di parte delle funzioni prima esercitate dalle province con il relativo personale;
- che, in particolare, tale processo di riallocazione si è attuato nella regione marche ai sensi della L.R. 3 aprile 2015, n.13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle province”* che, nell'individuare le funzioni provinciali non fondamentali trasferite alla regione, fissava al 31 dicembre 2015 (art.3, comma 4) la data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della regione a conclusione del correlato trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie: data poi rideterminata nel 31 marzo 2016 ai sensi dell'art. 17, comma 1, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28;
- che dal 31 marzo 2016 - a seguito delle deliberazioni n. 302 e n.303 adottate in pari data dalla giunta regionale, con le quali si è disposto il trasferimento alla regione Marche delle risorse umane e strumentali correlate alle funzioni trasferite alla Regione - la provincia, ai sensi delle previsioni normative di cui alla L.R.13/2015, non ha più la titolarità delle seguenti funzioni non fondamentali, così individuate dall'allegato A) alla medesima legge regionale:

Materia	Normativa di riferimento
Turismo, informazione e accoglienza turistica	- <u>L.R. n. 10/1999</u> (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed

	organizzazione amministrativa): art. 30;
	- <u>L.R. n. 9/2006</u> (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo): art. 5; art. 7, comma 1; art. 13, comma 1; art. 20, comma 3; art. 42, commi 2 e 3; art. 44, comma 2; art. 47, comma 5; art. 49, comma 1; art. 50, commi 1 e 2; art. 52, comma 2; art. 53, comma 1; art. 55; art. 65; art. 75, comma 10.
Beni e attività culturali	<u>L.R. n. 4/2010</u> (Norme in materia di beni e attività culturali): art. 5, comma 2.
Trasporto pubblico locale e viabilità	- <u>L.R. n. 45/1998</u> (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche): art. 8; art. 14, comma 1; art. 15;
	- <u>L.R. n. 10/1999</u> (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 58, comma 1, lettere a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali;
	- <u>L.R. n. 12/2009</u> (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale): art. 6, comma 1; art. 7, comma 1; art. 8;
	- <u>L.R. n. 22/2001</u> (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato): art. 3-bis, comma 1; art. 5, comma 1; art. 16, comma 1; art. 22, comma 1;
	- <u>L.R. n. 6/2013</u> (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale): art. 6, commi 1 e 2.
Protezione civile	- <u>L.R. n. 32/2001</u> (Sistema regionale di protezione civile): art. 12, commi 1 e 4.
Difesa del suolo	- <u>L.R. n. 10/1999</u> (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 52;
	- <u>L.R. n. 13/1999</u> (Disciplina regionale della difesa del suolo): art. 15; art. 16, comma 1;
	- <u>L.R. n. 31/12</u> (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua): art. 2, commi 1, 6 e 7;
	- <u>L.R. n. 6/2005</u> (Legge forestale regionale): art. 5, comma 5; art. 10, comma 2; art. 12, commi 1, 3, 4 e 5; art. 13, comma 4; art. 15-quater; art. 15-quinquies.
Caccia	- <u>L.R. n. 7/1995</u> (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria): art. 2, commi 2, 4 e 7; artt. 3, 4, 5; art. 8, commi 4, 5 e 6; art. 9; art. 10, commi 1 e 3; art. 11, commi 3, 4 e 6; art. 12; art. 13, commi 1, 2, 4 e 8; art. 14, commi 1, 3 e 6; art. 16, comma 4; art. 18, comma 6; art. 19; art. 21, commi 1, 2 e 3; art. 23, commi 2, 3 e 5; art. 24, commi 1, e 6; art. 25, commi 2, 2-bis, e 4; art. 26, commi 2 e 3; art. 26-bis, comma 1; art. 27-bis, comma 6; art. 28, commi 1, 3 e 8; art. 31, commi 1, 5 e 13; art.

	32, commi 2, 4, 5 e 6; art. 33, commi 1 e 5; art. 34 commi 2, 3-bis e 6; art. 36, comma 5; art. 37, commi 1 e 7; art. 38, comma 1; art. 39, comma 1, lett. uu); art. 40, comma 6;
	- <u>L.R. n. 10/1999</u> : art. 44;
	- <u>L.R. n. 24/1998</u> (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale): art. 7, comma 2, lettera h).
Pesca nelle acque interne	- <u>L.R. n. 24/1998</u> : art. 13, comma 1 e 2, lettera a), b) e c);
	- <u>L.R. n. 11/2003</u> (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne): art. 3, comma 1; art. 6, comma 1; art. 9, comma 1; art. 10; art. 11; art. 13; art. 14, comma 1; art. 15; art. 16, comma 4; art. 17, comma 1; art. 19; art. 20, comma 2; art. 21, commi 3 e 4; art. 23, comma 1; art. 25, comma 3; art. 26, comma 2; art. 27, commi 1, 2 e 4; art. 29, commi 4 e 6; art. 30, commi 6 e 7.
Formazione professionale	- <u>L.R. n. 16/1990</u> (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale): art. 5, comma 1;
	- <u>L.R. n. 2/1996</u> (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea); art. 1.
Servizi sociali	- <u>L.R. n. 31/2009</u> (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010): art. 29;
	- <u>L.R. n. 9/2003</u> (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della <u>legge regionale 12 aprile 1995, n. 46</u> concernente "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti): art. 12, comma 5;
	- <u>L.R. n. 13/2009</u> (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati): art. 14, comma 5.
Artigianato	- <u>L.R. n. 17/2007</u> (Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista): art. 2, comma 2.
Agricoltura	- <u>L.R. n. 24/1998</u> (Disciplina organica delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale): articolo 7, commi 2, lettere b), d), e), f), g), h), l), m), n), o), 3 e 4;
	- <u>L.R. n. 17/2001</u> (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati): art. 1;
	- <u>L.R. n. 5/2013</u> (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) art. 3;
	- <u>L.R. n. 13/2013</u> (Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto): art. 3.

Edilizia pubblica	- <u>L.R. n. 10/1999</u> (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 39, commi 1 e 2;
	- <u>L.R. n. 36/2005</u> (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative): art. 3.

- che con successiva L.R. 25 marzo 2016, n.6 sono state apportate modifiche alla L.R.13/2015, ridelegando alle province le funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne di cui all'*allegato A* alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13, intese, in sede di interpretazione autentica disposta dall'art.7 della L.R. 1 agosto 2016, n.18, come le funzioni di vigilanza venatoria e ittica attribuite agli agenti di vigilanza e finalizzate all'accertamento delle violazioni amministrative nelle relative materie ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e la riscossione dei proventi corrispondenti;
- che nel frattempo la Provincia di Pesaro e Urbino, in base alla legge di stabilità 2015 (n.190 del 21 dicembre 2014), ha provveduto a ridurre il costo della propria dotazione organica, commisurata all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura pari al 50% e ha revisionato la struttura organizzativa dell'ente in relazione all'esercizio delle funzioni fondamentali e di amministrazione generale, ai sensi dell'art.1, comma 85 della legge 56/2014.

**Considerato:**

- che alla luce degli intervenuti mutamenti è pertanto ormai improcrastinabile aggiornare il quadro ricognitorio dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente in raccordo con il nuovo riassetto organizzativo e funzionale;
- che l'aggiornamento dei procedimenti rappresenta anche l'occasione per rendere disponibile in forma aggiornata e organica all'utenza, in ottemperanza ai principi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 (*“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* ) e agli obblighi informativi di cui all'art.35 del medesimo decreto, il quadro dettagliato delle competenze autorizzatorie dell'ente con tutte le informazioni più

utili per contattare gli uffici competenti, effettuare pagamenti, accedere alla modulistica e ad altri servizi on-line.

**Considerato altresì**, per quanto attiene l'articolato normativo del regolamento provinciale per la disciplina del procedimento amministrativo, che si rende opportuno modificarne e integrarne le disposizioni per i due seguenti aspetti:

- l'articolo 30, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ha modificato l'art.35, comma 1, lett. c) del citato D.Lgs. n.33/2013, sostituendo l'obbligo di pubblicazione del nominativo del responsabile del procedimento con la pubblicazione dell'informazione concernente *“l'ufficio del procedimento”*; pertanto al comma 4 dell'art.11 del regolamento provinciale, ove è richiamato specificatamente l'obbligo informativo di cui al predetto art.35, comma 1, lett.c), le parole *“il nome del responsabile del procedimento”* sono sostituite dalle seguenti: *“l'ufficio del procedimento”*;
- l'art.14-ter della legge n.241/1990 sul procedimento amministrativo, riguardo al regime della conferenza dei servizi c.d. *“simultanea”*, stabilisce, rispettivamente ai commi 3 e 5, quanto segue:
  - *“Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.”* (Comma 3);
  - *“Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.”* (Comma 5);
- in attuazione del suddetto art.14-ter, comma 5, è pertanto opportuno definire le modalità di designazione del rappresentante unico dell'amministrazione provinciale nelle conferenze decisorie che si svolgono in forma simultanea, inserendo un nuovo articolo nel regolamento provinciale sul procedimento amministrativo, corrispondente all'articolo 11-bis nel testo riportato al punto 3 della parte dispositiva della presente deliberazione.

**Richiamata** la premessa di cui alla citata delibera consiliare n.13/2014 che di seguito si riporta integralmente:

- *l'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto modifiche all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 confermando, al comma 1, il dovere delle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento amministrativo con l'adozione di un provvedimento espresso;*
- *il termine generale di conclusione del procedimento è stato ridotto a 30 giorni ed è applicabile laddove l'amministrazione interessata non individui termini differenti secondo quanto stabilito nei commi 3 e 4 del citato articolo 2;*
- *l'Amministrazione, ai sensi del medesimo articolo 2, in assenza di specifica motivazione non può indicare termini superiori a 90 giorni e, se non previsto da una specifica disposizione di legge, non può indicare termini superiori a 180 giorni;*
- *l'art. 7, comma 3 della legge 18 giugno 2009, n.69 demanda alle regioni e agli enti locali l'adeguamento ai termini di cui ai commi 3 e 4 del predetto articolo 2 della legge n. 241 del 1990.*
- *ai sensi dell'art.29, comma 2-quater della L.241/1990, gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo 29, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.*

**Rilevato** che nel corso dell'anno 2019 è stata conclusa l'operazione di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente, attraverso la costituzione, d'intesa con i dirigenti, il Segretario Generale e il Direttore Generale (cfr. prot. n.26190 del 30 luglio 2019), di un apposito gruppo di lavoro che ha realizzato la compilazione, per ciascun Servizio, delle schede con la nuova ricognizione dei procedimenti amministrativi complete di tutti i dati richiesti dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.

**Ritenuto** che, all'esito della suddetta nuova ricognizione, si rende necessario, così come previsto dall'art. 7 della L.69/2009 e dalla L.241/1990, approvare, quale allegato al vigente "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo", il nuovo "Elenco ricognitivo dei procedimenti amministrativi".

**Precisato** che, come previsto nell'art. 3, comma 4 del suddetto Regolamento, l' "*Elenco ricognitivo dei procedimenti amministrativi*" sarà aggiornato con cadenza almeno annuale a cura del Servizio Affari Generali (ora corrispondente al Servizio 3. AMMINISTRATIVO-AMBIENTE-TRASPORTO PRIVATO) sulla base delle segnalazioni pervenute dai Dirigenti dei Servizi cui fanno capo le strutture organizzative responsabili del procedimento.

**Visti:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- l'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*";
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- l'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

**Dato atto** che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche ed integrazioni.

**Visto** l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio 3 "Amministrativo – Ambiente – Trasporto privato" Andrea Pacchiarotti.

**Dato atto** che dal presente provvedimento non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

A voti unanimi,

**DELIBERA**

- Di approvare il nuovo "*Elenco ricognitivo dei procedimenti amministrativi*" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sostituisce integralmente il

precedente corrispondente “Elenco” approvato con deliberazione consiliare n.13 del 10 giugno 2014.

- Che il nuovo “*Elenco ricognitivo dei procedimenti amministrativi*” di cui al punto 1. costituisce, a sua volta, parte integrante, ai sensi dell’art.3, del vigente “*Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo*” approvato con la medesima deliberazione consiliare n.13/2014.
- Di approvare le seguenti ulteriori modifiche all’articolato del regolamento di cui al punto che precede:

1. al comma 4 dell’art.11 le parole “*il nome del responsabile del procedimento*” sono sostituite dalle seguenti: “*l’ufficio del procedimento*”;
2. dopo l’articolo 11 è inserito il seguente articolo 11-bis:

**“ARTICOLO 11-BIS**

**PARTECIPAZIONE ALLE CONFERENZE DECISORIE IN FORMA SIMULTANEA**

1. *Alle conferenze dei servizi decisorie che si svolgono in forma simultanea (“conferenze sincrone”) ai sensi dell’articolo 14-ter della LEGGE, la PROVINCIA partecipa con un unico rappresentante legittimato ad esprimere definitivamente, e in modo univoco e vincolante, la posizione dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della conferenza.*
2. *Nell’ipotesi di partecipazione ad una conferenza sincrona indetta da altre amministrazioni, nelle quali la PROVINCIA è convocata per rendere uno o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, tutti riconducibili, sulla base dell’elenco ricognitivo di cui all’articolo 3, ai procedimenti di competenza di un unico Servizio, il rappresentante unico di cui al primo comma è designato dal dirigente del medesimo Servizio individuandolo tra i funzionari dell’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria del procedimento a cui è riferibile l’assenso da rendere nella conferenza. Qualora gli atti di assenso siano molteplici e riferibili a procedimenti assegnati alla responsabilità istruttoria di diverse unità organizzative sempre facenti capo ad un medesimo Servizio, il dirigente designa il rappresentante unico individuandolo:*
  - a) *preferibilmente, tra i funzionari dell’unità organizzativa competente ad istruire il procedimento di complessità prevalente anche in considerazione della rilevanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato al procedimento;*

- b) *in subordine, tenendo conto di oggettive ragioni organizzative legate alla effettiva disponibilità del personale in servizio tra quello comunque assegnato alle unità organizzative responsabili delle istruttorie preordinate ai diversi assensi da rendere nella conferenza.*
3. *Nell'ipotesi di partecipazione ad una conferenza sincrona indetta da altre amministrazioni, nelle quali la PROVINCIA è convocata per rendere più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, riconducibili, sulla base dell'elenco ricognitivo di cui all'articolo 3, ai procedimenti di competenza di diversi Servizi, il rappresentante unico di cui al primo comma è designato, di intesa, dai dirigenti dei medesimi Servizi, individuandolo con i criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Qualora l'intesa non si perfezioni, provvede in via sostitutiva il Direttore Generale.*
4. *Nella conferenza sincrona indetta dalla PROVINCIA in qualità di amministrazione procedente, il rappresentante unico di cui al primo comma è sempre designato dal dirigente del Servizio al cui ambito di competenza è riconducibile il procedimento che ha dato luogo alla indizione della conferenza, individuandolo tra i funzionari dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria. Qualora la PROVINCIA sia chiamata a rendere, in detta conferenza, anche uno o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, rilevanti per la conclusione positiva del procedimento che ha dato luogo alla indizione della conferenza, il rappresentante unico si raccorda preventivamente, con le modalità di cui al comma 6, con i funzionari e i dirigenti delle unità organizzative responsabili delle istruttorie preordinate alla definizione dei diversi assensi da rendere nella conferenza. Resta salva la facoltà di intervento di detti funzionari nella conferenza dei servizi in analogia con quanto previsto, per le amministrazioni statali, dal comma 4, secondo e terzo periodo, dell'art.14-ter della LEGGE.*
5. *Qualora il parere, l'intesa, il concerto, il nulla osta o altro atto di assenso, comunque denominato, da rendere dalla PROVINCIA nella conferenza sincrona, sia riconducibile alla competenza di un organo politico dell'ente, spetta a quest'ultimo designare il rappresentante unico individuandolo nel dirigente o nel funzionario della unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento a cui è riferibile l'assenso da rendere nella conferenza. Contestualmente all'atto di designazione l'organo politico acquisisce altresì, dalla predetta unità organizzativa, le valutazioni istruttorie inerenti*

*all'assenso da esprimere nella conferenza, formulando al riguardo il proprio avviso, eventualmente anche in forma di indirizzi.*

6. *Nei casi di cui ai commi precedenti, con congruo anticipo rispetto alla data fissata come seduta conclusiva della conferenza sincrona, il funzionario designato quale rappresentante unico si raccorda con i dirigenti e i funzionari delle unità organizzative che, sulla base dell'elenco ricognitivo di cui all'articolo 3, risultano responsabili delle istruttorie preordinate alla definizione degli assensi che la PROVINCIA è chiamata a rendere nella conferenza. In particolare il rappresentante unico acquisisce o per via telematica o, nei casi più complessi, convocando apposita riunione interna, le valutazioni dei diversi responsabili dei procedimenti inerenti alla conferenza dei servizi, informandone contestualmente i dirigenti di riferimento e concordando con i medesimi l'eventuale partecipazione alla conferenza dei funzionari delle rispettive strutture in funzione di ausilio e supporto tecnico in analogia con quanto previsto, per le amministrazioni statali, dal comma 4, secondo e terzo periodo, dell'art.14-ter della LEGGE."*

- Di dare atto che le modifiche di cui al punto 3) del presente dispositivo sono riportate in carattere grassetto, sottolineato, nel testo coordinato del regolamento allegato alla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE  
**PAOLINI GIUSEPPE**  
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE  
**CANCELLIERI MICHELE**  
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

*Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della deliberazione n..... del .....firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge*

Pesaro, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

TIMBRO

Firma \_\_\_\_\_ --